



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 88

UFF. AMBIENTE/SEGR./alm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 34 D.L. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 221/2012 E CONTINUITA' NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MEZZO DI VERITAS SPA.

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 18.30 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	BOLDRIN GIOVANNI	X	
2.	BOVO DORA	X		11.	BABATO GIORGIO	X	
3.	PETROLITO GABRIELE		X	12.	PASQUALETTO MARTINA	X	
4.	BRANDOLINO ERICA	X		13.	MARCHIORI MARCO	X	
5.	POLITI TOMMASO	X		14.	MILAN ANTONIO		X
6.	COLETTI MASSIMO	X		15.	BALLEELLO MARINA		X
7.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		16.	DALLA COSTA LUCIO	X	
8.	CONTI LUISA	X		17.	SACCON GIAMPIETRO	X	
9.	CIBIN RENATA	X					

Partecipa alla seduta il Signor *LONGO SILVANO*, Segretario Generale del Comune.

La Signora *CIBIN RENATA* nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Consigliera Marina Balleello è assente giustificata.

Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Simeoni Lauro, Tomaello Annamaria e Zara Cristian.

Scrutatori: Coletto Massimo, Brandolino Erica e Pasqualetto Martina,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- VERITAS s.p.a. è una società *in house providing* che svolge servizi pubblici su affidamento degli enti locali soci;
- gli enti locali soci hanno deliberato la partecipazione a VERITAS s.p.a. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- i Comuni soci hanno concordemente e in maniera convergente deliberato nei rispettivi consigli comunali la loro partecipazione con gli atti che presentano i medesimi contenuti per l'organizzazione dei servizi pubblici a mezzo del modello *in house providing*, deliberazioni del Consiglio Comunale di Mirano n. 18 del 14/03/2007 e n. 99 del 04/12/2007;
- l'attuale configurazione di VERITAS s.p.a. è stata determinata dagli enti locali soci, con deliberazioni del consiglio comunale, al fine di organizzare l'erogazione dei vari servizi pubblici mediante affidamento diretto e gestione "in house";
- VERITAS s.p.a., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risulta dall'aggregazione di alcune preesistenti società (VESTA s.p.a., ACM s.p.a., ASP s.p.a.), tutte con intero capitale degli enti locali, a suo tempo costituite ed operanti ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- anche nelle precedenti configurazioni dell'odierna VERITAS s.p.a., gli enti locali soci hanno dato applicazione alla normativa in materia di servizi pubblici locali, assumendo come tali le attività affidate all'azienda;
- il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 120 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale ASPIV in società per azioni denominata ASPIV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASPIV;
- alla società per azioni ASPIV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate tutte le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 120/1999;
- il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale AMAV in società per azioni denominata AMAV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale AMAV;
- alla società per azioni AMAV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate tutte le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 121/1999);

- i Comuni già soci di ACM con le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Consorzio del Mirese in società per azioni denominata ACM s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermavano l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda consortile;
- alla società per azioni ACM s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività assunte espressamente come servizi pubblici;
- il Comune di Chioggia, con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 31 luglio 2000, nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Speciale ASP in società per azioni denominata ASP S.p.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASP;
- alla società per azioni ASP s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le seguenti attività di cui all'art 4 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 118 del 2000 sopra richiamata;
- il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 27/28 luglio 2001, nel deliberare la fusione di AMAV s.p.a. e ASPIV s.p.a. in un'unica società denominata VESTA s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento dei servizi pubblici locali già in capo alle società fuse indicati nelle sopra citate delibera di trasformazione n. 120/1999 e n. 121/1999;
- alla società per azioni VESTA s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate tutte le attività di cui all'art.5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n.80 del. 27/28 luglio 2001;
- le attività sopra elencate sono state assunte dagli enti locali soci come servizi pubblici ed affidate a VERITAS s.p.a. ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. n. 2578/1925; art. 22 della l. n. 142/1990; art. 113 del d.lgs. n. 267/2000);
- alcune tra le attività assegnate VERITAS s.p.a. sono oggi regolamentate dalla normativa sui servizi di pubblica utilità di cui alla l. 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunque appartenenti al pari dei servizi pubblici locali alla categoria dei servizi di interesse generale;

POSTO CHE:

- gli enti locali, che hanno partecipato alla costituzione per aggregazione di VERITAS s.p.a. ed esattamente i Comuni di Venezia, Marcon, Quarto d'Altino, Chioggia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, S. Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo, hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS s.p.a.;
- a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musille di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;
- i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
- ALISEA s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
- a seguito di un'operazione di integrazione VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ASVO s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto di Camaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;

- i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione, per il Comune di Mirano DCC N. 18/2007 e 99/2007;
- ASVO s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
- il 23 dicembre 2009 con atto notarile n. rep 92258 e n. racc. 12279 del notaio Massimo – Luigi Sandi, la società ASI S.p.A. ha ceduto il ramo d'azienda afferente la gestione integrata dei rifiuti per il Comune di San Donà di Piave;
- a seguito della descritta operazione Veritas svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti anche per il comune di San Donà di Piave il quale è anch'esso divenuto socio di Veritas ed ha sottoscritto la relativa convenzione intercomunale;
- l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
- gli enti locali soci di VERITAS s.p.a. hanno da tempo deliberato il modello *in house providing* e gli strumenti del relativo controllo analogo;
- la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali elencati nella medesima convenzione;
- VERITAS s.p.a., conformemente al suo carattere *in house providing*, svolge la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali soci;
- con riferimento al requisito della "parte prevalente" dell'attività, Corte di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che *<<Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente>>*;
- proprio lo svolgimento di servizi pubblici implica prestazioni nei confronti di terzi, cittadini ed utenti, nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita a VERITAS s.p.a.;
- l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione dell'incarico di servizio pubblico che gli enti locali hanno attribuito a VERITAS s.p.a.;
- VERITAS s.p.a. e le società da essa controllate o partecipate gestiscono servizi pubblici locali svolti su affidamento degli enti locali soci e svolgono servizi di pubblica utilità per il territorio dei Comuni di riferimento;
- tutte le attività svolte da VERITAS s.p.a. e dalle società da essa controllate costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificate dalle deliberazioni comunali;
- in base al diritto comunitario, i servizi pubblici costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono non solo le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che

rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (art. 106, par. 2 TFUE ed art. 14 TFUE);

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico;

- l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come "attività svolta a favore del territorio di riferimento" e cioè come "attività prevalente" per conto degli enti locali che controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico;

- VERITAS s.p.a., operando nel pieno rispetto del requisito della prevalenza, è conforme al modello *in house providing*;

- in ragione di tutto quanto sopra, le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. sono già conformi al diritto comunitario e si dovrà procedere semplicemente ad aggiornare gli atti alle normative ed ai principi giurisprudenziali, deliberando, per quanto di ragione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

RICORDATO CHE:

- la giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui appartiene il modello *in house providing*, ha precisato che l'affidamento sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; Cass., sez. un. civ., 29 ottobre 1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685; Cons.Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 Cons.Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774);

- la durata del contratto di servizio non indica la durata dell'affidamento ma individua il periodo di regolazione, per un determinato periodo di tempo, del rapporto di affidamento a mezzo dello specifico contratto di servizio;

- per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti a VERITAS s.p.a., occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale;

- l'art. 151, comma 2, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce, con riferimento al servizio idrico integrato, <<la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni>>;

- l'art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, che la durata dell'affidamento è <<comunque non inferiore a quindici anni>>;

- per quanto di ragione, l'art. 143, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che <<la concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni>>;

- l'art. 2, comma 35 della l. 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce, con riferimento ai servizi di pubblica utilità, che la durata delle concessione <<non può essere superiore ad anni quaranta>>;

- come si ricava dalle norme sopra riportate, si deve ritenere coerente con quanto sopra che la durata massima di una concessione di servizio pubblico non può essere superiore a trenta anni;

- comunque l'art. 4 dello statuto di VERITAS s.p.a. prevede che <<la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050>>;

- comunque l'art. 4 della convenzione intercomunale stabilisce che <<i Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutto quanto in essa stabilito, in misura pari alla durata

della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050, con decorrenza per ciascun ente locale dal giorno della relativa sottoscrizione>>;

- anche dalla data di scelta del modello *in house providing*, si era previsto che la durata della collaborazione intercomunale fosse sino al 31 dicembre 2050 fermo restando che la durata dell'affidamento dei servizi pubblici si deve calcolare nel rispetto del limite temporale di trenta anni come si ricava dalle norme di legge sopra riportate;

- in ragione di quanto sopra, gli affidamenti di cui è titolare VERITAS s.p.a. anche mediante le società del gruppo hanno durata trentennale decorrente dalla data di stipula della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e cioè dal 27 giugno 2008;

- le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo prevedono una scadenza naturale al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;

CONSIDERATO CHE:

- l'AATO Laguna di Venezia, con delibere dell'Assemblea d'ambito del 7/05/1999 prot. 20710 e del 26/06/2002 prot. 128, ha salvaguardato gli enti gestori del servizio idrico ASP S.p.A., ACM S.p.A., Spim S.p.A, Vesta S.p.A, società preesistenti alla fusione, con riferimento ai territori serviti;

- che, tra le altre, l'AATO Laguna di Venezia, con delibera dell'Assemblea d'ambito n. 515 XI di verb del 22/12/2003, ha confermato la salvaguardia delle società predette approvando lo schema di convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico integrato dell'AATO Laguna di Venezia nel periodo di salvaguardia della durata di anni quattro, salve eventuali proroghe, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione approvando i relativi allegati con successiva deliberazione del 28/07/2004 prot. 730 VIII;

- l'AATO Laguna di Venezia, con delibera Prot.n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006, avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Scelta della forma di gestione", stabiliva <<Che la forma di gestione del servizio idrico integrato sia quella prevista dall'articolo 113 del D. Lvo 267 del 2000, comma 5 lettera c) [del t.u. enti locali], anche in relazione a quanto prevede il successivo comma 15 bis, secondo periodo, soprarichiamato>>;

- con delibera Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008, l'AATO Laguna di Venezia stabiliva di <<• Di affidare in base all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, fino al 31.12.2018 (anni 10), la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Laguna di Venezia alla società Veritas s.p.a. con effetto a far data dal primo giorno consentito da quanto stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) - articolo 26 ter - salvo diverse disposizioni normative, fatta salva la verifica positiva dei requisiti previsti e necessari e della convenienza tecnico - economica per l'affidamento "in house"; // • Di stabilire che, a regime, i rapporti tra Veritas s.p.a. e AATO Laguna di Venezia saranno regolati da apposita Convenzione debitamente sottoscritta dalle parti; // • di stabilire che, con successivi provvedimenti, verranno approvati tutti quegli atti e documenti, qui di seguito elencati sinteticamente anche se non esaustivamente, necessari a completare l'affidamento del Servizio, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti al fine di realizzare tale affidamento nel pieno rispetto dei previsti requisiti: // a. Convenzione di Affidamento del Servizio; // b. Piano d'Ambito aggiornato dopo la prevista revisione; // c. Studio sulla valutazione della convenienza tecnica od economica per affidare "in house" il SII così come previsto dall'art. 150, comma 3 del D.Lgs. 152/06; // d. Atto di verifica e controllo del possesso dei requisiti della Società necessari ad affidare in house il SII (Proprietà pubblica, controllo analogo e attività prevalente)>>;

- con delibera prot. 646/X di verbale del 29 maggio 2009, l'Assemblea d'Ambito stabiliva: che <<le premesse e gli allegati sub A) e sub B) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente

deliberato // di dare atto che è decorso il termine stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) articolo 26 ter; // di confermare, i contenuti delle deliberazioni richiamate in narrativa, ivi comprese quelle dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006 avente per oggetto " Organizzazione del servizio idrico integrato. Scelta della forma di gestione"; prot. n. 1292/XVI del 17 ottobre 2007 recante "Fusione e scissione per incorporazione in Vesta S.p.A. e del compendio scisso avente per oggetto "Affidamento in house del servizio idrico integrato" // di confermare che è affidata a Veritas S.p.A. la gestione del servizio Idrico Integrato nell'AATO "Laguna di Venezia senza soluzione di continuità con l'affidamento in essere; // di confermare l'assegnazione a Veritas S.p.a. della realizzazione del Piano d'Ambito approvato in data 31.12.2003 con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 866 del 31.12.2003, e tutta la documentazione conseguente; // di confermare che la durata dell'affidamento è stabilita sino al 31.12.2018, salva scadenza di durata successiva disposta da questa Assemblea ovvero dalla legge; // di confermare che l'affidamento a VERITAS s.p.a. è regolato dalla Convenzione di Salvaguardia in essere, sino all'approvazione della nuova convenzione prevista dalla Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 806/VI del verbale del 30/07/2008>>;

- con delibera prot. 866 citata, l'AATO Laguna di Venezia ha previsto che il Piano d'Ambito, per l'ambito di competenza, abbia un periodo di pianificazione pari ad anni trenta a decorrere dal 2004 e quindi sino a tutto il 2033 (punto 8. 4 del Piano);
- il periodo 2004-2033 costituisce un periodo di regolazione già stabilito dall'Autorità d'ambito e sulla base di esso si sta attuando il piano d'ambito;
- VERITAS s.p.a., nella sua qualità di gestore unico del servizio idrico in conformità al Piano d'ambito ha programmato i lavori e gli investimenti necessari alla loro esecuzione, fermi restando gli investimenti riconducibili alle società preesistenti agli intervenuti processi di fusione;
- che in considerazione di quanto sopra risulta opportuno e necessario che tali lavori siano portati a termine dall'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- la Legge Regionale n. 17 del 27/04/2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale e attribuisce le funzioni svolte dalla Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato ai nuovi enti denominati Consigli di Bacino;
- con delibera del Consiglio Comunale di Mirano del 27.09.2012, n. 41 è stata approvata la convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia" ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n.17;
- con atto del 17.12.2012 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia è stato istituito il Consiglio di bacino Laguna di Venezia mediante sottoscrizione della relativa Convenzione (Repertorio n. 130831 del 17.12.2012 e registrata il 21.12.2012 agli Atti Pubblici con il n. 1367), e che tale convenzione è stata poi modificata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 319/III di verb. del 23.04.2013;
- 11 Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale hanno richiesto di essere inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia";
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del 04.06.2013 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali "Laguna di Venezia" e "Veneto Orientale". Inclusione dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalza di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", la Regione Veneto ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, la variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nonché gli elenchi dei Comuni di cui all'allegato A della sopra citata Legge Regionale;

- che la Convenzione Repertorio n. 130831 del 17.12.2012 citata prevede, all'art. 3, comma 3, che in caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità di approvazione;
- con deliberazione del Consiglio di Bacino prot. 576/XII del 26.07.2013 ad oggetto: "Modifica degli artt. 2 e 6 della Convenzione del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" e relativo allegato "Atto aggiuntivo alla convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Laguna di Venezia" " il Consiglio di Bacino ha provveduto:
 - a modificare l'art. 2 "Enti Locali partecipanti" e l'art. 6 "Quote di partecipazione" al fine di recepire i contenuti della deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del 04.06.2013 avente per oggetto: *"Approvazione della proposta di variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali "Laguna di Venezia" e "Veneto Orientale". Inclusione dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia";*
 - ad aggiornare l'art. 6 "Quote di partecipazione" secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ai sensi del quale "Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento", e quindi con riferimento alle risultanze del censimento della popolazione 2011 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18.12.2012;
 - l'AATO Venezia Ambiente, con propria delibera n. 6/VI di verbale del 30 giugno 2008 prot. 269/2008 recante "Approvazione della ricognizione delle gestioni esistenti riferita al mese di marzo 2008 – presa d'atto dei successivi adeguamenti e approvazione della prosecuzione delle stesse", ha riconosciuto che VERITAS s.p.a. risponde al modello *in house providing*;
 - l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che *<<Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo>>*;
 - la legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 52, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della l.n. 191/2009 e dell' art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, stabilisce che *<<gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino>>* (art. 3, comma 4 legge reg. cit.) e che *<<i>consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività: // [...] c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero>>* (art. 3, comma 6 legge reg. cit.);
 - l'art. 7 della legge regionale n. 52/2012 ha abrogato l'art. 19 della legge reg. n. 3/2000 e che, pertanto, a seguito di tale abrogazione, non è più previsto che i singoli Comuni possano affidare autonomamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - i suddetti Consigli di bacino non sono stati ancora costituiti;

- ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge reg. n. 52/2012, nelle more di costituzione dei Consigli di bacino ed al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha nominato il Commissario liquidatore dell'AATO Venezia Ambiente;

- l'art. 5, comma 4 della legge reg. n. 52/2012 prevede che *<<il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi>>*;

- che l'AATO Venezia Ambiente, con la già citata delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 6/VI del 30 giugno 2008, ha stabilito, in attuazione degli articoli 198 e 204 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la prosecuzione delle gestioni esistenti sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza dell'Autorità d'ambito;

- le gestioni dei rifiuti espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. proseguono fino al momento dell'assegnazione del servizio pubblico a regime e cioè sino a quando non interverranno nuovi atti affidamento secondo le procedure di competenza dei Consigli di bacino;

VISTO CHE:

- la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 e nell'art. 34, commi 20 e segg. del d.l. n. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *<<20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>*;

- la presente delibera riguarda la seguenti attività: gestione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, gestione del servizio idrico integrato, gestione dei servizi cimiteriali, gestione del verde pubblico, gestione dell'illuminazione pubblica e altri servizi indicati nella convenzione approvata con DCC n. 99/2007, espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e/o da altre società controllate o partecipate da VERITAS;

- tutte le attività sopra elencate, oggetto della presente delibera, svolte da VERITAS s.p.a. e/o dalle società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati dalle delibere comunali che hanno riguardato la trasformazione in società delle pregresse aziende speciali e prima ancora di queste ultime ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e del r.d. n. 2578/1925;

- i servizi pubblici, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);

- non sono applicabili a VERITAS ed alle società del gruppo l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, per estraneità dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse generale dall'ambito applicativo di tali citate norme, come espressamente precisato dalle medesime;
- in relazione alla continuazione degli affidamenti in essere, deve essere approvata, ai sensi all'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica sulla attuale e futura gestione a mezzo di VERITAS s.p.a.;
- tale relazione costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui al sopra citato art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012;
- la predetta relazione dimostra l'economicità e l'efficienza delle gestioni in essere a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo e ribadisce la loro conformità al diritto comunitario;
- preso atto altresì che nell'ambito del gruppo VERITAS s.p.a., con separazione societaria e nel rispetto delle regole di unbundling stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è presente VERITAS Energia s.r.l. che svolge in regime di libero mercato, come previsto dalla normativa, i servizi di pubblica utilità riguardanti le attività di vendita di energia elettrica e gas in conformità alle regole stabilite dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni e dal d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni, attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondenti all'interesse pubblico dell'ente locale per il loro carattere di servizi di interesse economico generale;
- attraverso la società VIER s.r.l. viene svolta anche attività di produzione di energia rinnovabile, riguardante alcuni comparti del territorio di riferimento, che si presenta come erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondente all'interesse pubblico degli enti locali per il suo carattere di servizio di interesse economico generale;
- le gestioni relative all'attività di produzione di energia rinnovabile presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia;
- le gestioni effettuate dalla predetta VERITAS Energia s.r.l. presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e che la società presenta altresì bilanci in utile;
- i sopra richiamati servizi di interesse economico generale svolti da VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo, altresì risultanti nel dettaglio delle elencazioni delle attività contenute nella relazione tecnico-economica allegata, anche quando non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e risultano utili e strettamente rispondenti agli interessi della collettività per le ragioni comunemente illustrate dalla predetta relazione tecnico-economica;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente in data 26.11.2013;

- SENTITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, allegato sub. 1);
- ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;
- CON VOTI favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali 3 (Saccon Giampietro, Pasqualetto Martina e Marchiori Marco) dichiarano di astenersi;

DELIBERA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. LA PRESENTE delibera è finalizzata ad assicurare l'economicità della gestione dei servizi pubblici ed a ribadire la conformità alla disciplina europea e nazionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3. DI APPROVARE la relazione tecnica-economica di cui alla premessa ed allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012;
4. DI DARE ATTO CHE, in base alla predetta relazione tecnica-economica, è stata dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo ed è stata ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale;
5. DI CONFERMARE, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, che le gestioni attualmente espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo proseguono sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;
6. DI DARE ATTO, fermo restando quanto disposto nel precedente alinea e fermo restando le competenze dell'AATO Laguna di Venezia, che VERITAS prosegue comunque la gestione del servizio idrico integrato sino a completamento di tutti i lavori programmati nel piano d'ambito il cui periodo di regolazione è stabilito in trenta anni a decorrere dal 2004 e pertanto sino a tutto il 2033;
7. DI IMPEGNARE gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione ed altresì di vincolare il rappresentante di questa Amministrazione comunale, presente negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino ottimale, ad operare affinché anche in quelle sedi vengano ribadite, per quanto di competenza, le statuizioni di cui alla presente deliberazione consentendo pertanto, anche per i servizi pubblici locali disciplinati dalla legislazione come servizi a rete, la prosecuzione delle gestioni a mezzo VERITAS s.p.a. per le durate sopra ricordate;
8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli, accertati separatamente, dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

Il Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE, SORATO STEFANO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 26 novembre 2013

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 26 novembre 2013

Il Responsabile del Settore AREA 1 - PARERE CONTABILE, DOTT. SCARPA ALESSANDRO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 27 novembre 2013

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 2116 .

Lì, 20 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARINI VALERIA

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
